Art. 56 - Copertura di posti di incarico a contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del Tuel

- 1.L'Amministrazione può affidare incarichi di responsabili di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Per questi posti è prevista una quota in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
- 2.Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei seguenti requisiti: comprovata esperienza almeno biennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. E' richiesto, in ogni caso, come requisito minimo di accesso alla selezione, il possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al Dm Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999.
- 3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 è approvato con determinazione del Responsabile competente in materia di personale.
- 4. La selezione pubblica ha avvio mediante la valutazione dei curricula presentati dai candidati da parte di una Commissione, composta dal Responsabile dell'ufficio personale nonché da altri due responsabili di servizio, nominati dal primo. Tale valutazione è finalizzata ad accertare, in capo ai partecipanti, il possesso dei seguenti requisiti:
- del requisito minimo di accesso;
- dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
- del possesso di comprovata esperienza almeno biennale;
- del possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

All'esito della valutazione in questione la Commissione redigerà l'elenco dei candidati ritenuti in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente periodo che saranno ammessi a sostenere il colloquio di cui al successivo comma prodromico al conferimento dell'incarico.

- 5. Ricevuto l'elenco di cui al precedente comma, il Sindaco, con il supporto del Responsabile del Settore componente della Commissione, svolgerà, con i candidati di cui al medesimo elenco, un colloquio volto ad accertare le attitudini gestionali e gli aspetti motivazionali dei candidati, tenuto conto delle esigenze di funzionamento del servizio a cui si riferisce l'incarico nonché della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere in sua esecuzione. Ultimati i colloqui, il Sindaco, con provvedimento motivato, conferirà l'incarico di responsabile di servizio al candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico.
- 6. Nel caso in cui nessun candidato dovesse essere ritenuto idoneo, l'incarico non verrà assegnato.
- 7. Al provvedimento di conferimento farà seguito la determinazione di definizione del procedimento e la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
- 8. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti ai sensi del presente articolo, si applica il trattamento economico e giuridico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali del comparto ed area Funzioni Locali. E' fatta salva la possibilità di integrare il trattamento economico, con provvedimento motivato della Giunta, anche in considerazione delle specifiche condizioni contrattuali stabilite, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato, attraverso il riconoscimento di una specifica indennità ad personam ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Tuel, il cui ammontare dovrà, comunque, tener conto di un generale principio di equilibrio e corrispettività in relazione all'utilità prodotta ed alla reale situazione di mercato delle professionalità evolute. Il contratto dovrà disporre in merito alla possibilità di adeguamento successivo della retribuzione di posizione in caso di revisioni organizzative e dei riflessi di tale adeguamento sulla eventuale indennità ad personam. Le disposizioni degli accordi decentrati sono applicabili limitatamente alle parti dagli stessi espressamente richiamate o per le parti espressamente recepite nel contratto individuale.

- 9. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a tre anni e comunque non superiore al mandato del Sindaco.
- 10. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono risolti di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria, nonché in tutti i casi di cessazione dalla carica del Sindaco conferente.